



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE

UTILIZZO AUTORIMESSA

PARCHEGGIO COPERTO

IN FRAZIONE LA CRETAZ

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29 MARZO 2017

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24 OTTOBRE 2019

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Amministrazione degli immobili
- Art. 3 Assicurazione dei parcheggi
- Art. 4 Divieti ed obblighi particolari degli affittuari
- Art. 5 Regolamento interno
- Art. 6 Disposizioni contrattuali
- Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi
- Art. 8 Durata della graduatoria e nuove assegnazioni
- Art. 9 Canone di locazione
- Art. 10 Norme finali e transitorie

Art. 1 - Generalità

L'immobile oggetto del presente regolamento è situato nel Comune di Doues distinto nel Catasto del Comune nel seguente foglio e mappale: Fg. 14 Mappale 697 sub. 1 in frazione La Cretaz.

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo, da parte degli utenti assegnatari, di posti auto coperti, di proprietà comunale, al fine di assicurare una migliore gestione degli spazi pubblici di sosta.

Nel periodo novembre/aprile sono riservati all'utilizzo da parte dell'amministrazione del Comune di Doues, ed esclusi dalle presenti norme, i posti auto **non assegnati**.

Nel periodo maggio/ottobre l'utilizzo dei posti auto coperti sarà consentito a tutti.

Il parcheggio coperto in frazione La Cretaz comprende n. 12 posti macchina coperti di cui 10 da cedere in affitto secondo le disposizioni che seguono; costituisce parte integrante del presente l'allegata planimetria che reca idonea delimitazione dei posteggi di cui sopra (allegato A).

Art. 2 - Amministrazione degli immobili

L'amministrazione degli immobili è a cura del Comune di Doues che, tramite gli Uffici Comunali, procede all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, alla vigilanza sul buon funzionamento della struttura, esclusa la pulizia del posto auto.

Art. 3 - Assicurazione dei parcheggi

In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti al veicolo ricoverato nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.

Art. 4 - Divieti ed obblighi particolari degli affittuari

E' VIETATO:

- a) eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo nei singoli parcheggi e corsie di manovra, lasciare oggetti incustoditi nel parcheggio;
- b) lavare e pulire gli automezzi all'interno dei parcheggi;
- c) lasciare il motore dell'autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario;
- d) affiggere targhette od altri segni indicatori;
- e) parcheggiare più di un'autovettura per posto macchina o posteggiare a fianco dell'autovettura motocicli, velocipede, ecc;
- f) parcheggiare macchine agricole, macchine operatrici e qualsiasi rimorchio;
- g) modificare la destinazione d'uso del posto auto, per esempio utilizzandolo per il deposito di materiale o attrezzi ivi compresi quelli agricoli;
- h) subaffittare il posto auto.

E' OBBLIGATORIO:

- a) tenere pulito ed in ordine il proprio posto auto;
- b) rispettare i regolamenti comunali od altri eventuali provvedimenti che fossero emanati dall'Autorità locale;
- c) assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili o a terzi, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate;
- d) consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, l'esecuzione di eventuali lavori e le relative ispezioni che si rendessero necessarie per la buona manutenzione degli immobili;
- e) segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale eventuali fonti di pericolo o danno per la struttura comunale;
- f) circolare a velocità molto moderata ed adottare ogni cautela atta ad evitare pericolo ed intralcio a persone e cose;
- g) occupare il posto auto esclusivamente con autoveicoli/motoveicoli in regola con le norme di circolazione ai sensi del Codice della Strada in vigore e dotato di polizza assicurativa e revisione del veicolo in corso di validità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Art. 5 - Regolamento interno

La Giunta comunale può deliberare ulteriori norme rispetto a quelle indicate al precedente art. 4 cui tutti gli utenti degli immobili devono attenersi, a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato degli immobili stessi e del loro decoro.

In caso di inosservanze ed infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 4 è prevista la contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, in caso di ulteriore inosservanza è prevista la rescissione del contratto e la rimozione coatta con spese a carico dell'affittuario inadempiente.

Art. 6 - Disposizioni contrattuali

1. L'amministrazione comunale stipula con l'assegnatario, utilmente collocato in graduatoria, un contratto di locazione. In sede di stipula, l'assegnatario dovrà dichiarare di avere esaminato l'area adibita a posto auto, di averla trovata idonea all'uso di ricovero del proprio mezzo, in buono stato di conservazione ed esente da difetti di utilizzo quale posto auto.
2. La durata del contratto è fissata per numero due stagioni (durata di ogni stagione: dal 1° novembre al 30 aprile), salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata entro e non oltre il 15 settembre antecedente all'inizio della 2ª stagione. L'utente che effettua disdetta non ha diritto al rimborso del canone anticipato.
3. Nel caso di disdetta di cui al comma 2 e nel caso di risoluzione del contratto di cui all'articolo 4 ha diritto di subentrare il primo degli esclusi della graduatoria in corso di validità.

4. In caso di decesso dell'utente è ammesso il subentro di uno degli eredi legali, previa richiesta di subentro e stipula di un nuovo contratto, con la stessa scadenza del precedente, entro 30 giorni dalla data del decesso.
5. Alla scadenza del contratto l'utente dovrà lasciare immediatamente libero il parcheggio; in caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare l'automezzo a spese del proprietario stesso.

Art. 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi è subordinata alla presentazione all'amministrazione comunale del modulo con apposita richiesta scritta, completo dei seguenti dati/dichiarazioni:
 - generalità del richiedente, indirizzo, recapito telefonico;
 - generalità del proprietario del veicolo (se diverso dal richiedente);
 - dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari.
2. L'amministrazione comunale procede, previo bando/avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi con i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - a) essere portatore di handicap e/o invalidi civili;
 - b) essere residenti nelle frazioni di Planavillaz, Vers-Chez-Croux, La Cleyvaz, Le Bouvier, La Cretaz, La Chenal e Javirod;
 - c) essere proprietari di abitazione nelle frazioni di Planavillaz, Vers-Chez-Croux, La Cleyvaz, Le Bouvier, La Cretaz, La Chenal e Javirod;
 - d) essere residente nel Comune di Doues.
3. Nel caso in cui, dopo aver proceduto all'assegnazione dei posti auto in base all'ordine stabilito al comma 2, residuassero posti auto ancora disponibili, gli stessi verranno assegnati in base alla priorità temporale della richiesta.
4. In caso di richieste superiori al numero di parcheggi disponibili si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica previa convocazione degli interessati.
5. L'assegnazione dei posti auto verrà effettuata fino ad esaurimento posti.
6. Non verranno assegnati, salvo disponibilità, più di un posto auto per nucleo familiare.
7. Il canone di affitto è stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Durata della graduatoria e nuove assegnazioni

1. La graduatoria stilata dall'amministrazione comunale ha validità di anni due decorrenti dall'approvazione della stessa da parte dell'amministrazione del Comune di Doues.
2. Almeno due mesi prima della scadenza di cui sopra, gli uffici comunali procederanno alla formazione di una nuova graduatoria, previa adeguata pubblicità come da regolamento. Alla scadenza del contratto l'affittuario dovrà lasciare immediatamente libero il parcheggio. In caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare l'automezzo a spese del proprietario stesso.


Art. 9 - Canone di locazione

1. Il canone di locazione, comprensivo delle spese di gestione e di manutenzione ordinarie, deve essere corrisposto in via anticipata:
 - per la prima stagione all'atto della stipula del contratto;
 - per la seconda stagione entro il 1° ottobre.
2. Il versamento delle rate di locazione può essere effettuato presso la tesoreria comunale o tramite conto corrente postale.
3. Le eventuali spese derivanti del contratto saranno a carico dell'assegnatario del posteggio.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

La graduatoria redatta dopo l'assegnazione definitiva avrà validità a decorrere dal 1 giorno seguente alla stessa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.



FR. LA CRETAZ
POSTI AUTO DA 12,50 MQ

ALLEGATO A

PARCHEGGIO COPERTO FRAZIONE LA CRETAZ